

Reg. ASL n° _____ del _____

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno _____
del mese di _____, presso la sede legale
dell'ASL n° 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale n° _____ del ___/___/_____,

TRA

- il Dr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio)
il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore
Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, con Sede Legale
in Via Carducci n° 35, (P. IVA 00681110953), nel
proseguo indicata come "ASL";

E

- il Sig. Massimiliano Vinci, nato a Cagliari il
29/09/1972 che interviene nel presente atto in
qualità di rappresentante legale dell'Associazione
di volontariato Thalassemici Oristano Onlus,
iscritta al n° 2424 del Registro Generale del
Volontariato Regionale, con sede in Nuraxinieddu
(OR) alla Via Bologna n° 92, Codice Fiscale e P. IVA
90049060958 nel proseguo indicata come

"Associazione";

PREMESSO

- che il Piano Sanitario Regionale prevede la necessità di "valorizzare ed integrare con il sistema pubblico, l'esperienza delle associazioni di volontariato operanti nel settore";

- nel territorio di competenza della ASL n° 5 è presente l'Associazione Talassemici Oristano Onlus, con sede in Nuraxinieddu (OR), che opera senza fini di lucro e risulta regolarmente iscritta al Registro Generale del Volontariato, ai sensi della Legge 266/1991 e L.R. 39/1993 - Settore Sociale;

- che con Deliberazione n° _____ del _____, è stata approvata la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato tesa a promuovere tutte le iniziative per la prevenzione della talassemia e per il trattamento ottimale dei talassemici in ogni campo del vivere sociale ed, in particolare, nel campo socio-sanitario;

Tutto quanto premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione del rapporto di volontariato

1. L'Associazione di volontariato Talassemici Oristano Onlus, collabora con l'ASL come sopra rappresentata, per lo svolgimento dell'attività di

volontariato legata alla cura e alla prevenzione dei risvolti psicologici dovuti alla malattia e per l'assistenza psicologica ai pazienti affetti da Talassemia, presso il Centro Provinciale delle Talassemie del Presidio Ospedaliero di Oristano e presso il Centro Clinico del Servizio di Psicologia Aziendale;

2. Per l'espletamento dell'attività di volontariato l'associazione si avvale dell'attività di uno Psicologo iscritto all'Associazione che presta la propria opera a titolo gratuito e senza oneri a carico dell'ASL.

Art. 2 - Natura dell'attività di volontariato

1. L'attività di volontariato viene svolta dallo Psicologo, tramite l'organizzazione di cui fa parte, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

2. In ogni caso, l'attività prestata dal volontario nell'ambito della convenzione, non riveste carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente convenzione le seguenti attività:

a) Presa in carico

A seguito della proposta di invio ed eventuale accettazione da parte dello Psicologo, il minore ed eventualmente la famiglia, sarà preso in carico con annotazione dell'intervento sia sulla cartella clinica del Centro sia sulla Cartella Psicologica. Non è richiesta la sottoscrizione del del consenso informato in quanto già concesso all'atto dell'arruolamento presso il Centro Provinciale Talassemie. Sarà cura, comunque, dello Psicologo, nel corso del primo colloquio illustrare il percorso, le modalità e i tempi di realizzazione (colloqui settimanali, quindicinali, mensili, etc.);

b) Adulti

L'arruolamento e la presa in carico degli adulti seguirà le stesse procedure dei minori ma senza il vincolo del coinvolgimento della famiglia. Eventuali richieste di consulenza o trattamento psicoterapico che esulano l'ambito talassemico, potranno essere inviate dall'operatore del Centro e/o dallo psicologo al Centro Clinico e ad altra U.O. Aziendale, ove troveranno accoglienza con le rispettive modalità di accesso.

c) Supervisione

Di norma ogni bimestre, ma anche a richiesta e con

intervalli più brevi, presso il Servizio di Psicologia della ASL di Oristano, saranno svolte attività di supervisione con la partecipazione degli psicologi coinvolti nel progetto.

A tutte le attività sarà data evidenza con la tracciabilità delle stesse (annotazioni in cartella, verbali degli incontri con le famiglie, di formazione e di supervisione degli operatori).

d) Relazione Semestrale

Entro i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni semestre, a far data dall'avvio del progetto, a cura dello Psicologo volontario, sarà redatta una relazione sull'attività svolta.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'attività di volontariato

Il volontario presta la propria attività, in qualità di "Psicologo" per n° quattro ore settimanali, rispettivamente presso il Centro Provinciale Talassemie e/o presso il Centro Clinico del Servizio di Psicologia Aziendale.

Art. 5 - Obiettivi della convenzione ed attività di verifica

a) La presente convenzione persegue i seguenti obiettivi specifici:

1) Fornire strumenti ai minori e genitori per

accettare il proprio status e sviluppare comportamenti adeguati e buone pratiche nella gestione della patologia e della terapia;

2) Far emergere la necessità di supporti psicosociali attuando strategie di interventi volte al supporto del paziente talassemico adolescente e della sua famiglia;

3) Sensibilizzare e informare sugli aspetti psicologici del sé, sul concetto di normalità e diversità, sui modelli sociali e le conseguenze emotivo-comportamentali derivanti dalla patologia e dalle terapie correlate.

b) Il Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale alla scadenza della convenzione verifica i risultati globalmente conseguiti dal progetto, sulla base dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi:

- numero incontri di gruppo, con le famiglie e gli operatori del Centro e del Servizio Clinico;
- colloqui individuali;
- valutazioni e diagnosi;
- psicoterapia individuale e familiare.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è di mesi dodici

con decorrenza dalla data di stipulazione;

2. La Convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, previa adozione di atto deliberativo e assenso scritto delle parti, sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 7 - Obblighi del volontario

1. Durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il volontario è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività in oggetto;
- fornire relazioni periodiche al Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo annuale, da consegnare al suddetto Responsabile ove si evidenziano i risultati raggiunti, secondo i parametri indicati nell'Art. 4 della presente convenzione;
- comunicare al Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale ogni eventuale sospensione od

inconveniente imputabile a sé o all'ASL n° 5 di Oristano.

2. Il volontario si impegna, inoltre a comunicare all'ASL l'eventuale interruzione anticipata nel periodo di volontariato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 - Obblighi dell'ASL n° 5

L'ASL si impegna a mettere a disposizione del volontario, per l'espletamento dell'attività, idonei locali e attrezzature destinate alle attività sopra indicate.

Art. 9 - Assicurazione

L'Associazione è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione al volontario, secondo quanto previsto dall'Art. 4 della Legge n° 226 del 1991, a copertura dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e dedotta in convenzione.

Art. 10 - Prevenzione delle malattie professionali

Viene estesa al volontario da parte della ASL, l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire

la trasmissione di patologie correlate all'attività svolta.

Art. 11 - Segreto professionale

Il volontario assume la responsabilità per le attività di volontariato direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 12 - Recesso dalla convenzione

1. L'ASL n° 5 si impegna a non revocare unilateralmente la presente convenzione se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato.

2. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo Raccomandata. L'Associazione potrà far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento di preavviso.

Art. 13 - Foro competente

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 14 - Registrazione

Il presente contratto redatto in carta semplice sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ASL

Per l'Associazione

Il Direttore Generale

Il Rapp.te legale

Dr. Mariano Meloni

Massimiliano Vinci
